

## STATUTO DELLA FONDAZIONE ROSSATO-SCHIAVONI per TRIESTE - TRIESTE

### ARTICOLO 1

#### DENOMINAZIONE

È costituita per volontà del fondatore Signor Erio Rossato nella forma giuridica della fondazione un Ente del Terzo settore denominato "FONDAZIONE ROSSATO-SCHIAVONI per TRIESTE - ETS", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La denominazione che precede contenente l'acronimo ETS, stante quanto disposto nella disciplina transitoria di cui al successivo art. 20), potrà essere utilizzata dalla fondazione non prima dell'iscrizione della fondazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (condizione prevista dalla legge per l'utilizzo del suddetto acronimo).

Fino alla completa entrata in vigore del predetto Codice la Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia, come meglio indicato al successivo articolo 20) e conseguentemente, fino a tale momento, la sua denominazione è la seguente: "FONDAZIONE ROSSATO-SCHIAVONI per TRIESTE".

### ARTICOLO 2

#### SEDE

La Fondazione ha sede in Trieste, Via Matteotti numero 30.

### ARTICOLO 3

#### DURATA

La durata della fondazione è a tempo indeterminato.

### ARTICOLO 4

#### OGGETTO – FINALITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale nonché di assistenza sociale e socio-sanitaria. In particolare le finalità della fondazione sono la tutela ed il sostegno dei disabili, dei minori nonché delle persone anziane abbandonate e/o senza sostegno familiare, residenti nel territorio della Provincia di Trieste.

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma I, la fondazione esercita le seguenti attività di interesse generale (così come definite dall'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017), di cui alle lettere a), c), d), q) ed u) del predetto articolo, nell'ambito delle quali rientrano:

- gli interventi ed i servizi di assistenza sociale e socio-sanitaria, di promozione, di accoglimento e di tutela dei diritti delle persone disabili, dei minori e degli anziani abbandonati senza sostegno familiare, residenti nel territorio della Provincia di Trieste.
- la promozione di progetti di vita e di sostegno socio-sanitario per persone con disabilità attraverso organizzazioni di servizi di accoglienza, assistenza, cura in strutture residenziali o semiresidenziali quali centri di accoglienza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza;
- la tutela, l'assistenza ed il sostegno socio-sanitario dei minori e degli anziani abbandonati e/o privi del sostegno familiare mediante lo studio e la realizzazione di progetti di vita in comunità, mediante l'organizzazione di servizi di accoglienza, assistenza in case famiglia, nonché di assistenza socio-sanitaria in case di riposo già presenti sul territorio, esaminando di volta in volta quali possono essere le reali esigenze ed i concreti bisogni degli stessi, ai fini del loro inserimento nelle strutture maggiormente idonee e funzionali alla cura e assistenza di cui necessitano;
- fornire risorse finanziarie al fine di promuovere la formazione del sostegno e della tutela dei minori, degli anziani e dei disabili, anche mediante la collaborazione con associazioni o fondazioni che operino in settori analoghi, nonché centri ospedalieri, istituti di ricerca ed altri enti dello specifico settore;

- l'organizzazione di seminari, corsi, collaborazioni in ricerche scientifiche ai fini della qualificazione delle attività della Fondazione;

- promuovere la raccolta fondi, nonché la formazione sanitaria ed educativa, l'apertura di sportelli di aiuto ai minori, agli anziani ed ai disabili, per il raggiungimento dei predetti scopi fondazionali.

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117; spetta al Consiglio di Amministrazione individuare le attività da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del terzo Settore.

## ARTICOLO 5

### PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione conferito dal fondatore in sede di costituzione della Fondazione

b) dai contributi di Enti o privati;

c) da eventuali donazioni;

d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore), che siano destinati ad incremento del patrimonio;

e) da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

La redditività del patrimonio della Fondazione potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi della fondazione, il tutto nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Il patrimonio della fondazione non potrà scendere, nel caso di iscrizione nell'apposito registro, al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). In caso di diminuzione sotto il minimo suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

## ARTICOLO 6

### BILANCIO

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i successivi novanta giorni il Consiglio di Amministrazione deve procedere alla redazione ed approvazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali, salvo che il Consiglio di Amministrazione, con il consenso dell'Organo di Controllo, ove nominato, non disponga di destinarli a incremento del patrimonio.

## ARTICOLO 7

### LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre le scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la fondazione deve tenere:

(a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

(b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, ove nominato.

I libri di cui al comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

## ARTICOLO 8

### ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti, ove nominati.

## ARTICOLO 9

### COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione e Presidente di diritto dello stesso.

Al fondatore è data la facoltà di nominare e revocare autonomamente i restanti membri del Consiglio di Amministrazione ed eventuali subentranti nella carica, e nella qualità, in caso di loro rinuncia od impedimento.

Gli altri consiglieri durano in carica un triennio e sono rinominabili; essi scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nel caso di decesso del Fondatore e/o di sue dimissioni i membri superstiti del Consiglio di Amministrazione dovranno cooptare i nuovi consiglieri e parimenti dovranno essere nominati dai consiglieri uscenti nel caso in cui questi ultimi non volessero e/o potessero far parte della nuova consiliatura i nuovi consiglieri da scegliersi tra persone che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, con particolare riferimento ai medici specializzati nel settore, assistenti sociali, docenti e/o legali o avvocati che abbiano esercitato la loro attività per più di tre anni nel settore.

## ARTICOLO 10

### POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Esso definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:

- approva entro il 31 marzo di ogni anno sia il bilancio preventivo che il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;

- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o persone fisiche;
- provvede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente (se previsto) e del Segretario (se previsto);
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo e del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti;
- provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera eventuali regolamenti;
- delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- propone all'Autorità competente l'estinzione della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo art. 18.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, delegare ad uno o più dei suoi componenti compiti

specifici relativi alla gestione della Fondazione, per singoli affari, per settori di attività ovvero relativi all'esecuzione di iniziative finalizzate alla realizzazione degli scopi della Fondazione.

#### ARTICOLO 11

##### CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

Deve in ogni caso essere convocato, almeno due volte all'anno, allo scopo di procedere alla programmazione delle iniziative e per deliberare in ordine all'approvazione del Bilancio preventivo e del conto consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione deve, altresì, essere convocato qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti ovvero su richiesta del Presidente.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

I consiglieri possono partecipare alle riunioni del Consiglio anche in video e teleconferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, la riunione deve essere aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario.

#### ARTICOLO 12

##### PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è di diritto il Fondatore. In caso di decesso e/o dimissioni del fondatore il Presidente è nominato a maggioranza tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo individua, altresì, un membro con funzioni vicarie del Presidente, in caso di mancanza o di impedimento.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; promuove le iniziative dirette alla esecuzione degli scopi statutari; espone al Consiglio di Amministrazione le linee programmatiche relative alle attività di perseguimento dei fini; esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 13

##### SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

All'atto della nomina del Segretario, il Consiglio di Amministrazione determina natura, compenso e qualifica del rapporto. La carica di Segretario è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio di Amministrazione, la decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Il Segretario provvede all'amministrazione ordinaria della Fondazione, e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi solo nell'ambito dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione: Svolge l'attività di ordinaria amministrazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 14

##### ORGANO DI CONTROLLO

Ove previsto dalla legge ed il Fondatore lo ritenesse opportuno la Fondazione potrà dotarsi di un Organo di Controllo.

La nomina dell'organo di controllo spetta al Fondatore o, in caso di sua impossibilità, al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Trieste, il quale, in occasione della nomina, dovrà stabilire se insediare un organo monocratico o un organo collegiale; in caso di organo collegiale lo stesso sarà composto da tre membri. Nel caso di organo collegiale ne dovrà essere nominato il Presidente. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c.. Nel caso di organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo, quando nominato, svolge le funzioni ed esercita i compiti di cui all'art. 30, commi 6, 7 e 8, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

I membri dell'organo di controllo restano in carica tre anni e sono rinominabili.

#### ARTICOLO 15

##### REVISORE LEGALE DEI CONTI

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge ed in particolare dall'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina, dovrà stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione legale ovvero se affidare l'incarico all'organo di controllo, se ed in quanto costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, così come consentito dall'art. 30, c. 6, D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili.

#### ARTICOLO 16

##### DIPENDENTI

La Fondazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

#### ARTICOLO 17

##### ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

La Fondazione potrà avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, di volontari, così come definiti dall'art. 17, c. 2, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore); i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro.

Nel caso in cui la Fondazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Si applica al riguardo la disciplina di cui agli artt. 17 e 18 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

#### ARTICOLO 18

##### SCIoglimento

L'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto al comma successivo saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di Controllo.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di amministrazione di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

#### ARTICOLO 19

##### FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e validità al presente Statuto, sarà soggetta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Trieste.

#### ARTICOLO 20

##### DISCIPLINA NORMATIVA E NORMA TRANSITORIA

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della fondazione di diritto civile, disciplinato dagli articoli 14) e seguenti del Codice Civile e dalle leggi attualmente vigenti in materia, nonché, una volta perfezionatasi la sua completa entrata in vigore, dal D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (cd. Codice del Terzo Settore).

Dal momento della iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la medesima sarà sottoposta alle norme di cui al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, potendo così adottare la denominazione completa indicata all'articolo 1) del presente statuto, contenente l'acronimo ETS. Una volta ottenuta l'iscrizione nel predetto Registro, in ogni caso, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dalla normativa di cui al Codice del Terzo Settore, dovrà farsi comunque riferimento alle norme del Codice Civile ed alla ulteriore disciplina di legge vigente in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE